



MANGIONE
MOSSO
CESARE
DE CRISTOFARO

VIA COSIMO DEL FANTE, 16 · 20122 MILANO
TEL. +39.02.36.554.176 · FAX +39.02.36.554.719

ORIGINAL

TRIBUNALE DI MILANO

istanza di ammissione alla

procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 *ter*, L. n. 3/2012

Il sig. Andrea Giovanni Stasi (C.F. ^{SI}STNRG91L07I577C) residente in Milano, Via Giuseppe Saragat n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cesare (CF CSRFB74E25F205A; PEC: fabio.cesare@milano.pecavvocati.it, fax: 02.36554719), giusta delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Cosimo del fante 16

Premesso che

- Con istanza depositata presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano, l'esponente ha chiesto e ottenuto la nomina di un gestore per la predisposizione di una istanza di sovraindebitamento (*doc.0*);

- In seguito alla nomina dell'Avv. Daniele Portinaro quale gestore della crisi, è stato possibile predisporre una proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

- E' stato possibile ricostruire a beneficio dell'OCC le movimentazioni del patrimonio dell'esponente, dall'esame delle quali possono essere formulate le seguenti considerazioni:

- l'esponente non è fallibile, perché ha cessato sin dal 2013 l'attività di impresa anche di fatto: pertanto risulta spirato il termine di cui all'art. 10 l. fall.;
- le ragioni del sovraindebitamento dell'esponente vanno ricercate nell'assunzione di obbligazioni imputabili all'attività di un esercizio commerciale bar tavola fredda. Il monte debiti

- dell'attività, di poco superiore ad Euro 100.000,00, non poteva e non può essere regolato con il reddito mensile del ricorrente, di poco superiore ad Euro 1.000,00 al mese.
- la documentazione reperita è risultata attendibile e completa come risulta dalla relazione particolareggiata qui allegata *ex art. 14 ter* terzo comma bis lett. e) prodotta al doc.1.
 - è stata verificata l'assenza di atti in frode negli ultimi cinque anni: non sussistono atti dell'esponente impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni, né risultano atti di disposizione anomali o carichi pendenti.
- L'esponente ha dichiarato di non avere alcun bene sia mobile che immobile (*doc.2*).
 - Nel presente atto è offerto altresì l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione del dovuto (distinto per masse debitorie e con le cene di prelazione *doc.3*), le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (*doc. 4-5-6*), l'elenco delle somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia prodotto (*doc.7*).
 - L'esponente inoltre non ha fatto ricorso al sovraindebitamento nei precedenti cinque anni, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012;

Tutto ciò premesso, l'esponente come sopra rappresentato e difeso

chiede

di essere ammesso alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art.14 *quinquies* l. 3/2012.

L'esponente intende tuttavia portare a conoscenza del giudice i seguenti aspetti,

già condivisi con il gestore della crisi, per un opportuno esame del caso concreto.

I

Cause dell'indebitamento

- L'esponente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una sua rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni.

- Simile situazione risulta dalla documentazione allegata all'istanza di nomina del gestore della crisi presentata all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

- Essa attesta l'esistenza di debiti ai quali non è possibile far fronte con mezzi ordinari, poiché il reddito riveniente dalle ultime dichiarazioni risulta insufficiente, e perché l'esponente non dispone di beni muniti di reale consistenza.

Il reddito disponibile è infatti pari ad Euro 15.571,00 e l'indebitamento residuo dell'attività di impresa è pari ad Euro 82.373,51 (dei quali Euro 19.345,99 al chirografo e i rimanenti Euro 53.630,49 al privilegio). E' di tutta evidenza che il reddito disponibile non è sufficiente a coprire le passività accumulate.

- Le ragioni delle difficoltà sopra esposte vanno principalmente ricercate nell'avvio dell'impresa individuale denominata "Bar il Lambrettino di Stasi Andrea Giovanni", con sede a Milano, Piazza Vigili del Fuoco 14, (P.IVA 07839560963, di seguito il "Bar"), esercente attività di bar e tavola fredda, iniziata il 25 maggio 2012 e cessata il 2 agosto 2013: pertanto, l'impresa individuale non è fallibile a prescindere dai requisiti di cui all'art. 1 che comunque non risultano superati (cfr *doc. 9*).

- Al momento dell'apertura del Bar, l'esponente non aveva le capacità e le competenze per gestire l'impresa e, vorremmo dire, la maturità necessaria per intraprendere una iniziativa imprenditoriale, alla quale fu avviato quale prestanome del compagno della madre nell'anno 2012 (all'epoca il sig. Stasi aveva solo 21 anni d'età). Le ragioni dell'intestazione fiduciaria dell'attività sono da rinvenire nell'impulso dell'amministratore di fatto, il sig. Raffaele Pagliaro, convivente dell'esponente e compagno della di lui madre. Quest'ultimo aveva promesso benefici finanziari prospettici derivanti dalla gestione della famiglia per effetto della nuova attività, che si sarebbero incrementati grazie all'intestazione fiduciaria del bar al sig. Stasi, poiché avrebbero potuto profittare di incentivi fiscali per l'imprenditorialità giovanile, così liberando risorse per la famiglia.

- Per il vero, l'istante non ha mai maturato esperienza come imprenditore; l'unico lavoro che ha sempre svolto e che tuttora svolge è quello di dipendente presso la Borrello Centro Servizi S.r.l., attuale impiego continuativo dell'esponente, assunto sin dal 2010. Si comprende che l'attività di lavoro subordinato è iniziata prima dell'intrapresa fonte di sovraindebitamento.

- Poiché il ricorrente era impiegato a tempo pieno nell'attività lavorativa che tuttora lo occupa mentre il Bar era in attività, egli non poteva di certo occuparsi della gestione dell'impresa nel 2012: è facile pertanto presumere che l'attività di impresa sia effettivamente stata condotta da terzi che hanno fruito dello schermo del sig. Stasi.

- Di conseguenza, già solo a pochi mesi dall'apertura del Bar, l'assenza di controllo nella gestione e la probabile amministrazione irresponsabile dell'effettivo beneficiario hanno determinato l'insorgere di debiti previdenziali

nei confronti dei fornitori per poco più di Euro 100.000,00 (oggi ridotti a circa 87.000,00), così da renderne impossibile la definizione attraverso la redditività di impresa e il reddito del sig. Stasi.

- Lungi dall'aggravare la propria esposizione debitoria, dopo un solo anno dall'inizio dell'attività, il ricorrente ha deciso di cessarla nel 2013, non appena compresi i rischi della propria posizione di imprenditore inconsapevole, ed ha provveduto a diminuire la propria esposizione con le poche risorse reddituali a disposizione.

II

La ricostruzione del patrimonio

L'attivo

Il patrimonio del sig. Stasi è formato unicamente dal reddito che percepisce da Borrello Centro Servizi S.r.l., presso la quale svolge la propria attività lavorativa di addetto alla stampa sin dal 2010.

L'esponente non è proprietario di alcun bene immobile e neppure mobile di valore significativo, come risulta per tabulas dalle visure immobiliari e PRA che si allegano come doc. 10-11.

Cessato il Bar, risultando moroso nel pagamento dei canoni di locazione, l'esponente ha attribuito ogni bene mobile dal proprietario (compresi quelli fittiziamente intestati e presenti nell'attività di impresa) a tacitazione delle di lui pretese.

Dunque, le risorse del ricorrente sono costituite esclusivamente dal reddito da lavoratore dipendente, asservito al pagamento dei creditori concorrenti secondo la seguente tabella per ciascun anno di apertura della procedura.

REDDITO LORDO	16.661,00
RIT	-2.049,34
ADD. REG	-210,76
NETTO ANNUALE	14.400,90
reddito personale escluso	-8.000,00
ATTIVO DISPONIBILE	6.400,90

La somma resa a servizio del piano è pari dunque al solo reddito prospettico ed è superiore a quella che potrebbe essere considerata pignorabile ex 545 c.p.c. di valore pressoché nullo se considerato a disposizione per tutti i creditori concorrenti. Si badi che l'importo indicato come reddito personale escluso costituisce la porzione di disponibilità dell'esponente necessaria per condurre un tenore di vita minimale e dignitoso, ma non costituisce la somma strettamente necessaria per la mera sopravvivenza, indicata per un importo inferiore. Va comunque precisato che l'esponente ha posto volontariamente a disposizione dei creditori per quattro anni un importo di Euro 25.603,40, laddove al massimo la somma pignorabile del reddito sarebbe pari ad Euro 11.520,72 e a norma dell'art. 14 ter comma VI lett. a) le somme eccedenti non sarebbero comprese nella liquidazione siccome non pignorabili ex art. 545 c.p.c. I redditi lordi degli ultimi sette anni sono i seguenti:

dal 8/9/2010 al 31/12/2010	Euro 5.408,00
dal 1/1/2011 al 31/12/2011	Euro 16.810,00
dal 1/1/2012 al 31/12/2012	Euro 17.525,00

dal 1/1/2013 al 31/12/2013	Euro 16.534,00
dal 1/2/2013 al 28/02/2013	Euro 1.352,00
dal 1/1/2014 al 31/12/2014	Euro 17.905,00
dal 1/1/2015 al 31/3/2015	Euro 4.089,00
dal 1/4/2015 al 31/12/2015	Euro 14.262,00
dal 1/1/2016 al 30/11/2016	Euro 15.571,00

L'esponente dichiara altresì di aver trasferito a sua sorella, Valeria Stasi, una Polo Volkswagen del 2012 affinché l'acquirente provvedesse al pagamento dei bollettini di Equitalia Nord s.p.a risultanti dalla rateizzazione, che, come si evince dagli estratti conto non risultano addebitati sugli estratti conto delle giacenza bancarie riferibili all'esponente.

Laddove il trasferimento in discorso fosse ritenuto ostativo all'apertura della procedura, la sig.ra Stasi si è comunque impegnata sin da ora a mettere a disposizione l'autovettura, a semplice richiesta del liquidatore giudiziale (dichiarazione che si allega al doc. 19 insieme al libretto di circolazione).

Il passivo

I crediti maturati nei confronti dell'esponente sono di natura erariale e di natura commerciale.

L'esposizione debitoria nei confronti di Equitalia Nord S.p.A. ammonta ad oggi ad Euro 28.722,47 al privilegio, al netto dei versamenti che lo stesso Stasi ha effettuato negli ultimi due anni per tentare di ridurre il proprio debito (doc.12 e 23).

Ulteriori debiti privilegiati sono costituiti dal credito della sig.ra Giorgia Piccinini, in virtù della sentenza del Tribunale di Milano sez. Lavoro del 23

gennaio 2014 n 217/2014, che in virtù del titolo ha effettuato un pignoramento presso terzi sullo stipendio dell'esponente dal 2015: la somma così assegnata è di Euro 11.898,49, che dal 2015 viene trattenuta dalla retribuzione netta dell'esponente fino ad un quinto dello stipendio. Il valore residuo ad oggi è pari ad 7.550,89 (*doc. 22*).

Ulteriore debito privilegiato consiste nel debito della sig.ra Bergo Tiziana, che vanta un credito di Euro 8.496,42 a titolo di retribuzioni.

Il debito nei confronti dei fornitori è riassunto dalla seguente tabella:

DETTAGLIO DEBITI VERSO FORNITORI

SAMMONTANA	7.960,77
TORREFAZIONE VARANINI SRL	9.427,74
DECCININI GIORGIA	7.550,89
BERGO TIZIANA	8.496,42
INAGEC	4.500,00
PARTESA	13.579,67
AGENZIA DI TUTELDELLA SALUTE	2.115,00
Totale	€ 53.630,49

Il reddito e le esigenze di sostentamento

Il reddito prospettico lordo dell'esponente ammonta a Euro 16.000,00 e le spese occorrenti annuali per il sostentamento del Sig. Stasi possono essere stimate intorno agli Euro 8.000,00.

Il ricorrente risiede nella casa dei propri genitori, ed essendo celibe e non

avendo figli da mantenere, può destinare parte del proprio stipendio al pagamento dei creditori concorsuali contenendo le proprie esigenze personali.

Va ribadito che in tal modo l'esponente pone a disposizione della procedura risorse superiori a quelle che sarebbero pignorabili ex 545 c.p.c. pari ad Euro 800.

Si chiede pertanto che nell'invocato provvedimento di ammissione ex art. 14 *quinquies* comma secondo lettera f) L. n. 3/2012 sia indicata quale somma necessaria per il sostentamento almeno Euro 8.000,00 annui; la somma eccedente potrà essere destinata alle esigenze della liquidazione dei beni per quattro anni, al servizio dei creditori concorrenti: ove la liquidazione giudiziale dovesse durare più di quattro anni, le somme poste a disposizione dovranno essere ridotte nella misura del quinto dello stipendio come previsto dall'art. 14 ter comma sesto lett a) 545 c.p.c. dal quinto anno fino alla chiusura della liquidazione.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il signor Andrea Giovanni Stasi, come in epigrafe rappresentato e assistito

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e seguenti L. 3/2012.

Si depositano:


- 0) Nomina gestore e istanza OCC Ordine Avvocati Milano
- 1) Relazione particolareggiata gestore
- 2) Dichiarazione assenza beni del debitore
- 3) l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione del dovuto

- 4) CUD 2014 e dichiarazione dei redditi 2014
- 5) CUD 2015 e dichiarazione dei redditi 2015
- 6) CUD 2016 e dichiarazione dei redditi 2016
- 7) Elenco spese correnti
- 8) Stato di famiglia
- 9) Visura ditta individuale il Lambrettino di Stasi Andrea
- 10) Visura PRA stasi
- 11) Visura Immobiliare Stasi
- 12) Estratto di ruolo Equitalia Nord S.p.A.
- 13) Estratto conto corrente (2013-2014) Bar "Il Lambrettino"
- 14) Casellario Giudiziario
- 15) Centrale rischi (negativa)
- 16) Certificato di residenza
- 17) Estratto conto previdenziale
- 18) Estratti conto Andrea Giovanni Stasi
- 19) Dichiarazione signora Valeria Stasi e libretto di circolazione
- 20) Busta paga marzo 2017
- 21) Contratto di lavoro
- 22) Ordinanza di assegnazione Giorgia Piccinini
- 23) Accordo di rateizzazione Equitalia

Milano, 05 maggio 2017

Avv. Fabio Cesare 

Andrea Giovanni Stasi



PROCURA ALLE LITI

Andrea Giovanni Stasi (C.F. ⁵STNRG91L07I577C) residente in Milano, Via Giuseppe Saragat 5, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo, assisterlo e difenderlo per ogni fase e grado del presente giudizio ed in ogni altro giudizio connesso, eventuale reclamo, successiva esecuzione ed opposizione allo stesso, l' Avv. Fabio Cesare con studio in Milano, Via Cosimo del Fante, 16 concedendogli le più ampie facoltà di legge comprese quelle di conciliare e transigere, nominare consulenti, farsi sostituire, rinunciare agli atti, accettare rinunce, riscuotere somme ed anche di chiamare in causa eventuali terzi responsabili e di svolgere nei loro confronti domanda di risarcimento e di garanzia.

Con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Cesare, in Milano, Via Cosimo del Fante 16

Andrea Giovanni Stasi



È autentica

Avv. Fabio Cesare



